

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge 31/07/2002, n. 179 recante “*Disposizioni in materia ambientale*”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all’Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 06/12/1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione

d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. n. 357/1997;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D.Lgs. 152/2006), ed in particolare l'art. 19 relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- VISTO** l'art. 109 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ed in particolare il comma 5-bis che recita “*Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale*”;
- VISTO** il D.M. 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22/01/2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13, e in particolare l'articolo 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTA** la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l'art. 60 “Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 24/01/1996, “Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino”;
- VISTO** il “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto da APAT ed ICRAM su incarico dell'ex M.A.T.T.M.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 173 del 15/07/2016, “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”;
- VISTO** il Manuale e linee guida n. 172/2018 “Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte ai fini di ripascimento: protocollo di monitoraggio per l'area di dragaggio” redatto da ISPRA;
- VISTA** il decreto M.A.T.T.M. (oggi M.A.S.E.) 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 07/05/2015, n. 9, ed in particolare l'articolo 98 comma 6 che stabilisce che i decreti dirigenziali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;
- VISTA** la legge 22/05/2015 n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.), recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito "C.T.S.") di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 14/06/2016, n. 12 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente";
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 246/Gab del 03/09/2025;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle "Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza" pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l'altro, abrogato il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii." e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 recante "procedure per la Valutazione di Incidenza" che ha modificato ed integrato il D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel D.R.A. l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 8524 del 09/02/2024, con la quale il Geom. Filippo Barone, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la "*Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di Caucana – Casuzze e Punta Secca. Completamento*" del **Comune di Santa Croce Camerina** (C.F. 00196160881 e P.IVA 00196160881 e PEC: protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it) (*nel seguito* Proponente), ha presentato istanza per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e richiesta di autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il previsto intervento di ripascimento per un volume pari a circa 22.884,50 mc con materiale proveniente dalla cava terrestre di sabbia denominata "Giannetti - Agriscavi s.r.l." sita in Santa Croce Camerina (RG);
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente di cui all'elenco prodotto, depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. progressivo da 124793 a 124852, con assegnazione Codice Procedura **2965**, come di seguito riportati:

- RS00OBB0001A0 – Istanza di attivazione della procedura;
- RS00OBB0002A0A – Avviso al pubblico;
- RS00OBB0003A0 – Dichiarazione del valore dell'opera;
- RS00OBB0004A0 – Quietanza oneri istruttori;
- RS00OBB0005A0 – Scheda di sintesi;
- RS00OBB0006A0 – Lettera affidamento incarico;
- RS00OBB0007A0 – Studio preliminare ambientale;
- RS00OBB0008A0 – Dichiarazione conformità urbanistica;
- RS00OBB0009A0 – Shape files (zip);
- RS05EPD0010A0 – Allegato 1 - Planimetrie e rilievo topo batimetrico;
- RS05EPD0011A0 – Allegato 2 - Rilievo SSS;
- RS05EPD0012A0 – Allegato 3 - Rilievo Biocenosi;
- RS05EPD0033A0 – Cronoprogramma;
- RS05ADD0001A0 – Dichiarazione resa dall'estensore dello Studio Ambientale;
- RS05ADD0002A0 – Dichiarazione RUP su elenco professionisti incaricati della progettazione;
- RS05ADD0003A0 – Dichiarazione RUP su professionista incarico dello Studio Ambientale;
- RS05REL0008A0 – Dimensionamento OO.MM.;
- RS05REL0013A0 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- RS05EET0001A0 – Elenco elaborati progettuali;
- RS05EPD0030A0 – Modalità realizzative intervento di ripascimento - area di intervento A;
- RS05EPD0029A0 – Modalità realizzative opere in massi naturali - area di intervento A;
- RS05EPD0031A0 – Modalità realizzative opere in massi naturali - area di intervento B;
- RS05EPD0032A0 – Modalità realizzative opere in massi naturali - area di intervento C;
- RS05EPD0014A0 – Planimetria dei vincoli insistenti sulle aree di intervento “A” e “D” carta uso del suolo;
- RS05EPD0019A0 – Planimetria dei vincoli insistenti sulle aree di intervento “A” e “D” PAI coste;
- RS05REL0007A0 – Studio idraulico – marittimo;
- RS05REL0008A0 – Dimensionamento OO.MM.;
- RS05EPD0020A0 – Planimetria e sezioni di progetto area intervento A – Caucana – Fase I: realizzazione opere di terra;
- RS05EPD0021A0 – Planimetria e sezioni di progetto area intervento A.1 – Caucana – Fase II: intervento di ripascimento;
- RS05EPD0022A0 – Planimetria e sezioni di progetto area intervento A.2 – Caucana – Fase II: intervento di ripascimento;
- RS05EPD0023A0 – Sezioni tipo e particolari area intervento A – Caucana;
- RS05EPD0024A0 – Planimetria e particolari – scala accesso area intervento A – Caucana;
- RS05EPD0025A0 – Planimetria e sezioni di progetto area intervento B – Punta Secca;
- RS05EPD0026A0 – Sezioni tipo e particolari area intervento B – Punta Secca;
- RS05EPD0027A0 – Planimetria e sezioni di progetto area intervento C – Torre di Mezzo;
- RS05EPD0028A0 – Planimetria e sezioni di progetto area intervento D – Casuzze;
- RS05EPD0023A0 – Sezioni tipo e particolari area intervento A – Caucana;
- RS05REL0009A0 – Relazione paseaggistica;
- RS05REL0010A0 – Relazione gestione materie;
- RS05EPD0028A0 – Planimetria delle cave e dei centri di conferimento;
- RS05REL0011A0 – Studio compatibilità delle sabbie;
- RS05EPD0029A0 – Modalità realizzative opere in massi naturali - area di intervento A;
- RS05EPD0030A0 – Modalità realizzative intervento di ripascimento - area di intervento A;
- RS05EPD0031A0 – Modalità realizzative opere in massi naturali - area di Intervento B;

- RS05EPD0032A0 – Modalità realizzative opere in massi naturali - area di intervento C;
- RS05REL0013A0 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- RS05EPD0033A0 – Cronoprogramma;
- RS05ADD0001A0 – Ricevuta avvenuto pagamento oneri istruttori mediante nuovo portale Regione Siciliana per verifica assoggettabilità art.19 D.lgs. 152/2006;
- RS05ADD0002A0 – Lettera trasmissione;

VISTA la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 91 della L.R. 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;

VISTA la nota prot. n. 4756 del 23/02/2024 (prot. D.R.A. n. 11984 del 26/02/2024) con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 “Pareri e Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia (Catania – Siracusa – Ragusa) con la quale, considerato che, il progetto in esame individua quattro aree di intervento: A. Spiaggia di Caucana; B. Spiaggia di Punta Secca; C. Torre di Mezzo; D. Spiaggia di Casuzze; il tratto di costa che delimita il territorio comunale di Santa Croce Camerina ricade nell'ambito del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Unità Fisiografica n. 7 Isola delle Correnti - Punta Braccetto, approvato con D.P.Reg. n. 103 del 21/03/2011 e pubblicato nella GURS n. 22 del 20/05/2011; con le opere previste si interviene sui seguenti tratti di costa in erosione censiti nel PAI vigente: UF07-P-003 località Punta Secca, caratterizzata da pericolosità elevata P3 (area di intervento B); UF07-P-007 località Casuzze 2, caratterizzata da pericolosità media P2 (area di intervento D); i tratti di costa su cui sono previsti gli interventi A e C non sono censiti nel PAI vigente; ha espresso “*parere di compatibilità favorevole*” ai lavori indicati in oggetto per l'area di intervento “B”, con raccomandazioni e prescrizioni; nuovamente ritrasmesso con nota prot. n. 32806 del 17/12/2024 (prot. D.R.A. n. 88310 del 17/12/2024);

VISTA la nota prot. n. 808 del 04/03/2024 (prot. D.R.A. n. 14182 del 05/03/2024) con la quale la Soprintendenza del Mare, nel riscontrare l'assenza della predetta VPIA nella documentazione agli atti della scrivente, ha rappresentato di non poter esprimere al momento il parere di propria competenza;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 19828 del 27/03/2024 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, esaminata la documentazione trasmessa dal Proponente, ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 7/2019, all'espletamento degli adempimenti di cui ai commi 3 (pubblicazione della documentazione) e 4 (termini di presentazione osservazioni all'autorità competente) dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e alla trasmissione della pratica alla C.T.S. per l'istruttoria tecnica di competenza;

VISTA la nota prot. n. 24965 del 02/04/2024 (prot. D.R.A. n. 21508 del 03/04/2024) con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha ritenuto per quanto di competenza, l'opera realizzabile;

VISTA la nota prot. n. 48655 del 17/04/2024 (prot. D.R.A. n. 25907 del 18/04/2024) con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Ragusa, ha espresso parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 del recante “Regolamento del codice della Navigazione”, esclusivamente ai soli fini della consegna delle aree demaniali necessarie per la realizzazione dei lavori di che trattasi, evidenziando tra l'altro che “*trattandosi di opera pubblica gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'Ufficio del genio Civile, devono essere assolti in sede di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.L. 31/03/2023 n. 36*”;

VISTA nota prot. n. 8387 del 24/04/2024, pervenuta esclusivamente tramite pec (prot. D.R.A. n. 27679 del 24/04/2024), e non tramite deposito nell'apposita Sezione “Note SCMA” del Portale Enti, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VI “Ambiente e Geologia”, entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha presentato delle osservazioni, ritenendo che il progetto di che trattasi vada assoggettato al procedimento di VIA;

ACQUISITO il parere C.T.S. n. 672/2024 del 24/10/2024, approvato nella seduta del 24/10/2024, composto da n. 34 pagine, trasmesso al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 74553 del 29/10/2024 riportante l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S. firmata dal Presidente della C.T.S., con il quale è stato espresso “parere favorevole” al rilascio dell'Autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e “parere di non assoggettabilità a V.I.A.” per il progetto denominato “*Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della*

spiaggia di Caucana – Casuzze e Punta Secca. Completamento”, proposto dal Comune di Santa Croce Camerina;

- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 88131 del 17/12/2024 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, ha trasmesso al Comune di Santa Croce Camerina la sopra citata nota prot. n. 8387 del 24/04/2024 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa assegnando, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il termine di trenta giorni di tempo per la presentazione di proprie osservazioni ovvero integrazioni;
- VISTA** la nota prot. n. 613 del 10/01/2025 (D.R.A. n. 1493 del 10/01/2024) con la quale il Comune di Santa Croce Camerina ha prodotto controdeduzioni alle osservazioni riportate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa di cui alla nota prot. n. 8387/2024;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 2963 del 20/01/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, ha restituito alla Commissione Tecnica Specialistica il sopra richiamato parere C.T.S. n. 672/2024, affinché la C.T.S. si esprimesse sulle osservazioni rappresentate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con nota prot. n. 8387 del 24/04/2024, rappresentando inoltre criticità che di seguito si riportano:
- non risulta esserci effettiva valutazione e approvazione degli elaborati presentati ai sensi degli artt. 9 o 24 del D.P.R. 120/2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, al fine di consentire a questa Amministrazione di esprimersi, così come disposto dall’On.le Assessore con nota prot. n. 9462 del 14/10/2024;
 - il progetto prevede un intervento di ripascimento per un volume pari a circa 22.884,50 mc con materiale proveniente dalla cava terrestre di sabbia denominata “Giannetti - Agriscavi s.r.l.” sita in Santa Croce Camerina (RG), la cui caratterizzazione delle sabbie (cfr elaborato RS05REL0011A0 “*Studio di Compatibilità delle sabbie*” e elaborato RS05REL0004A0 “*Rapporto sulle indagini di laboratorio*”) è datata 08/10/2021, e pertanto risulterebbe scaduta, ai sensi del punto 2.2 dell’allegato tecnico al D.M. 173/2006. Inoltre, corre l’obbligo mettere in evidenza che, per altro procedimento (Codice Procedura 2121) il Commissario di Governo, a seguito dell’effettuazione nell’anno 2024 di recenti indagini e prove sui materiali destinati a ripascimento e provenienti dalla medesima cava terrestre “Giannetti - Agriscavi s.r.l.”, ha rappresentato che “*i campioni, a meno di quelli prelevati superficialmente, presentano una quantità di componente pelitica non compatibile con il ripascimento, perché dell’ordine del 15-20%*”, in ossequio a quanto previsto dal punto 2.8 “Opzione di gestione” dell’allegato tecnico al D.M. 173/2016;
 - considerato che il Proponente ha redatto una carta delle biocenosi, dalla quale è stato rilevato che i fondali sono caratterizzati dalla presenza di prateria a *Posidonia oceanica* (habitat prioritario di interesse comunitario cod. 1120* *praterie di Posidonie* ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.), occorre valutare la compatibilità ambientale dell’intervento di ripascimento;
 - il suddetto parere riportata delle considerazioni e valutazioni relativamente alle interferenze di progetto con il P.A.I. coste vigenti (Pericolosità P3 e P2), con la zona C del parco archeologico tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, con l’area sottoposta a vincolo sismico di II[^] ctg, le cui valutazioni si ritiene non possono essere rinviate al progetto esecutivo;
- VISTA** la nota prot. n. 1962 del 31/01/2025 (D.R.A. n. 5907 del 31/01/2025) con la quale il Comune di Santa Croce Camerina, presa visione tramite il Portale Valutazioni Ambientali della nota prot. D.R.A. n. 2963 del 20/01/2025 del Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente, ha rappresentato quanto di seguito:
- in merito al punto 1: nel progetto del quale si disquisisce è stato previsto il trasporto e successivo conferimento delle terre e rocce, provenienti dalle lavorazioni di scavo, presso idoneo centro di recupero appositamente individuato (elaborato di riferimento “SPE.GM.10.RE.01_A – Relazione gestione delle materie”); per la suddetta motivazione non è pertanto necessario redigere alcun piano di utilizzo degli stessi materiali nel sito di produzione, o all’infuori dello stesso, così come previsto dal D.P.R. 120/2017, rientrando di fatto il caso in esame all’interno della disciplina rifiuti;
 - in merito al punto 2: dalla lettura degli elaborati progettuali “SPE.GM.10.RE.02.A – Studio compatibilità sabbie” e “IND.IN.03.RE.03_A – Rapporto sulle indagini di laboratorio”, si evince che la caratterizzazione delle sabbie risale all’8/10/2021, dette risultanze analitiche ai sensi del citato D.M. 173/2016 sono considerate valide per un periodo di 3 anni, estensibile fino a 5 anni con la sola ripetizione delle analisi fisiche ed ecotossicologiche. A tal proposito si

precisa che le risultanze analitiche in argomento, come detto risalenti all'8/10/2021, erano valide al momento della presentazione della presente procedura di verifica di assoggettabilità avvenuta il 09/02/2024 (istanza n. 2493), previo caricamento della documentazione ivi prevista sul citato "Portale Valutazione Ambientale della Regione Siciliana". In ogni caso in fase esecutiva, e comunque prima di eseguire qualsiasi opera di sversamento, dette risultanze analitiche dovranno essere comprovate e riconfermate con ulteriori analisi, scongiurando, così facendo, eventuali incompatibilità analitiche come paventati dalla nota in questione;

- in merito al punto 3: dall'analisi dei fondali in progetto, di cui all'elaborato progettuale "IND.IN.03.PL.03_A – Allegato 3 Rilievo Biocenosi", non è stato previsto alcun intervento che si sovrappone alle esistenti praterie di posidonia, inoltre a maggiore garanzia sono state previste apposite misure mitigative poste a salvaguardia dei citati banchi di Posidonia, si vedano Figg. 50-51-52 dell'elaborato progettuale "SPE.AM.05.RE.01_A – Studio preliminare ambientale";
- in merito al punto 4: a) è stato acquisito il "Parere di Compatibilità Favorevole" reso dalla competente Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, caricato sul più volte citato "Portale Valutazione Ambientale della Regione Siciliana"; b) sono in corso di espletamento gli adempimenti necessari per addivenire all'acquisizione del documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, redatto da archeologo in possesso dei prescritti requisiti, documentazione che sarà posta a corredo della progettazione esecutiva; c) è stato acquisito, e si allega in copia, il parere favorevole del competente Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Ragusa prot. n. 48655 del 17/04/2024;

ACQUISITO il parere C.T.S. n. 13/2026 del 16/01/2026, approvato nella seduta plenaria del 16/01/2026, composto da n. 37 pagine, trasmesso al Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 3619 del 21/01/2026 riportante l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S. firmata dal Presidente della C.T.S., con il quale è stato espresso "parere di non assoggettabilità a V.I.A." e "parere favorevole" al rilascio dell'Autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "*Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di Caucana – Casuzze e Punta Secca. Completamento*", proposto dal Comune di Santa Croce Camerina;

CONSIDERATO che sulla base della documentazione prodotta, in sintesi il progetto in questione prevede la realizzazione delle seguenti tipologie strutturali:

- nell'area di intervento "*A – Spiaggia di Caucana*" si prevede la realizzazione di n. 6 barriere radenti poste alla base della falesia e un intervento di ripascimento nelle due celle in cui sono stati localizzati fenomeni erosivi elevati; realizzazione lungo il litorale di una palizzata doppia in elementi lignei aventi diametro 150 mm, lunghezza di 3 m, di cui 2 m infissi, al fine di mitigare il dissesto generato dall'azione marina al piede del versante; interventi di bonifica della fascia di litorale interessati dagli stessi;
- nell'area di intervento "*B – Spiaggia di Punta Secca*" si prevede la realizzazione di n. 2 di massicciate, costituite da massi di II categoria, con coronamento a quota compresa tra 1,82 e 3,30 m s.l.l. e larghezza compresa tra circa 2,40 e 5,10 m; realizzazione lungo il litorale di una palizzata doppia in elementi lignei aventi diametro 150 mm, lunghezza di 3 m, di cui 2 m infissi, al fine di mitigare il dissesto generato dall'azione marina al piede del versante; ricarica dunale con sedimento compatibile, al fine di garantire un apporto di sabbia a disposizione delle azioni eoliche di trasporto; sistemazione dei varchi di accesso all'arenile con realizzazione di due gradonate in corrispondenza di Via del Palmato e Via L.Einaudi; dismissione della pavimentazione in conglomerato bituminoso chiuso esistente e posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso drenante negli accessi all'arenile per mitigare l'azione delle acque meteoriche;
- nell'area di intervento "*C – Torre di Mezzo*" si prevede una manutenzione della scarpata su cui si erge la torre mediante la posa in opera di massi naturali al fine di proteggere maggiormente il piede della stessa, ad oggi esposta all'azione dei marosi;
- nell'area di intervento "*D – Spiagge di Casuzze*" si prevede il ripristino delle vimate dissestate presenti sull'arenile unitamente alla sistemazione dei varchi di accesso all'arenile in corrispondenza di Via degli Abeti, di Via degli Aceri, di Via del Bosso, di Via Cedrina, di Via dei Limoni, nonché la protezione degli stessi dall'azione del moto ondoso attraverso l'infissione di una coppia di elementi lignei aventi diametro pari a 150 mm e lunghezza totale di 3 m, di cui 2 m infissi;

- VALUTATO** che i quattro siti oggetto d'intervento ricadono in aree tutelate dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. e che nel parere C.T.S. n. 13/2026 del 16/01/2026 è stato valutato che *“la realizzazione di interventi che interferiscono con ambiti di tutela paesaggistica è subordinata al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo”*;
- VALUTATO** che le opere in progetto previste nell'area di intervento “A – Spiaggia di Caucana” rientrano in parte nella zona C del parco archeologico, e che nel parere C.T.S. n. 13/2026 del 16/01/2026 è stato valutato che *“in fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto apposito elaborato relativo alla VPIA ed acquisito specifico parere da parte dell'Ente preposto”*;
- VALUTATO** che possono essere destinati a ripascimento della spiaggia sommersa e/o emersa, esclusivamente i materiali di classe “A”, in osservanza alle opzioni di gestione di cui al paragrafo 2.8 del D.M. 173/2016. I sedimenti di classe A con frazione pelitica maggiore del 10% ma componente sabbiosa prevalente potranno essere utilizzati per il ripascimento della spiaggia sommersa;
- PRESO ATTO** che in merito al materiale proveniente dalla cava terrestre di sabbia denominata “Giannetti - Agriscavi s.r.l.” sita in Santa Croce Camerina (RG), la cui caratterizzazione delle sabbie risulta ancora oggi scaduta, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. 173/2006, il Proponente chiarisce che le risultanze analitiche in argomento, erano valide al momento della presentazione della procedura verifica di assoggettabilità avvenuta il 09/02/2024 (istanza n. 2493) e che *“in fase esecutiva, e comunque prima di eseguire qualsiasi opera di sversamento, dette risultanze analitiche dovranno essere comprovate e riconfermate con ulteriori analisi, scongiurando, così facendo, eventuali incompatibilità analitiche come paventati dalla nota nota prot. D.R.A. n. 2963 del 20/01/2025 del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente”*;
- VALUTATO** che i fondali dell'area d'intervento sono caratterizzati dalla presenza di prateria a *Posidonia oceanica* (habitat prioritario di interesse comunitario cod. 1120* *praterie di Posidonie* ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.), e che pertanto il Proponente dovrà attuare un piano di monitoraggio, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 dell'Allegato Tecnico del D.M. 173/2016 a tutela della *Posidonia oceanica*;
- RITENUTO** necessario nell'ambito della verifica di ottemperanza, di cui all'art. 8 comma 1 del D.M. 173/2016, di dover acquisire la documentazione conforme all'Allegato tecnico al D.M. 173/2016 ai fini della compatibilità dei materiali di classe “A” con quelli prelevati nell'arenile di Santa Croce Camerina; dovrà inoltre essere prodotto un piano di monitoraggio, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 dell'Allegato Tecnico del D.M. 173/2016;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 4380 del 23/01/2026 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, ha richiesto ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione regionale ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006, copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale, prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 nonché dall'art. 6 della Legge Regionale n. 24/1993 secondo le modalità di pagamento sulla piattaforma Pago-Pa;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 5301 del 27/01/2026 con la quale il Comune di Santa Croce Camerina ha dato riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 4380 del 23/01/2026, trasmettendo la documentazione finale per il rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di che trattasi;
- RITENUTO** di dover dichiarare concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), con l'esclusione dal procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, nonché di dover dichiarare concluso con parere favorevole con condizioni il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *per l'utilizzo esclusivamente dei materiali di classe “A” secondo i criteri dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016*, con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

si dispone l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto per la *“Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di Caucana – Casuzze e Punta Secca. Completamento”* proposto dal Comune di Santa Croce Camerina, a condizione che si

ottemperare alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Ripascimento spiaggia – Caratterizzazione delle sabbie
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, e comunque prima di eseguire qualsiasi opera di sversamento, dovrà essere eseguito uno “Studio di compatibilità delle sabbie”, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 173/2016.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	ARPA Sicilia

Condizione ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Corso operam</i>
Fase	Fase di cantiere
Ambito di Applicazione	Gestione aree di cantiere (sversamenti accidentali)
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo durante la fase di cantiere, in modo che possano essere adottati i provvedimenti necessari a scongiurare tutte le possibilità di inquinamento del suolo e delle acque.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	ARPA Sicilia

Condizione ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante operam - Corso d'opera - Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva - fase di cantiere - fase di esercizio;

Ambito di Applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>In accordo con quanto previsto dal D.M. 173/2016 dovrà essere redatto uno specifico piano di monitoraggio ambientale</p> <p>Considerate le valutazioni e le condizioni del presente parere, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) prodotto dovrà essere validato ed attuato in accordo con ARPA Sicilia per la definizione dei punti, della durata, della modalità delle attività di monitoraggio e della frequenza di restituzione dei dati relativi a ciascuna componente, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA Sicilia.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva- Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia

Condizione ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Fine lavori
Ambito di Applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fine lavori
Ente vigilante	A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Ambiente

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere n. 13 del 16/01/2026 della C.T.S. reso nella seduta del 16/01/2026, composto da n. 37 di pagine, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione firmata dal Presidente della C.T.S., nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato. Pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,

nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Articolo 4

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati; eventuali modifiche dello stesso dovranno preventivamente essere valutate da questo Assessorato mediante inserimento nel "Portale Valutazioni Ambientali" della relativa procedura o valutazione ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 5

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto apposito elaborato relativo alla VPIA ed acquisito specifico parere da parte dell'Ente preposto.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio 1.

Articolo 7

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. autorizza l'utilizzo esclusivamente dei materiali di classe "A" secondo i criteri dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.

Articolo 8

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è valida per l'intera durata dei lavori e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio, ai sensi del D.M. 173/2016. L'autorità competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 173/2016, su richiesta, può prorogare la validità dell'autorizzazione rilasciata di ulteriori trentasei mesi.

Articolo 9

È fatto obbligo al Proponente di trasmettere il progetto esecutivo al Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.M. 173/2016. Il progetto esecutivo dovrà contenere la documentazione conforme all'Allegato tecnico al D.M. 173/2016 ai fini della compatibilità dei materiali di classe "A" con quelli prelevati nell'arenile di Santa Croce Camerina; dovrà inoltre essere prodotto un piano di monitoraggio, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 dell'Allegato Tecnico del D.M. 173/2016. Le risultanze del monitoraggio, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 173/2016 dovranno essere illustrate in apposita relazione tecnica da trasmettere alla Capitaneria di Porto e alla struttura territoriale dell'ARPA e all'Autorità Ambientale.

Articolo 10

Il proponente è tenuto a ottemperare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, trasmettendo in formato elettronico esclusivamente all'autorità competente, per mezzo del Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza per l'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

Articolo 11

La vigilanza sul regolare svolgimento delle attività viene espletata dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera territorialmente competente, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del D.M. 173/2016. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità all'art. 135 comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Articolo 13

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 14

Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente sul Portale della Regione Siciliana all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i Decreti), in ossequio all'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 e, ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. **2965**, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 28/01/2026

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

